



COMUNE DI BARBARIGA - PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BARBARIGA E AZIENDA C.B.B.O. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMBIENTALE

L'anno addì del mese di in e nella Residenza Municipale.

TRA

C.B.B.O. S.r.l., C.F. 01669960989, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. R.E.A. 339350, con sede in Ghedi (BS), via Industriale n. 33/35, in persona del Procuratore Speciale Arcaro Francesco nato ad Arzignano (VI) il 28/05/1966, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di Procura Speciale del 24/01/2023 – rep. N. 116.307 di seguito per brevità “CBBO” o “Gestore”;

E

il COMUNE DI BARBARIGA, con sede in Barbariga (BS), Via Roma n. 31, C.F. 88000370176, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, nato a il, il quale dichiara di essere dotato di tutti i necessari poteri per agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione come da decreto Sindacale n. in data, di seguito per brevità “Comune” o “Ente Territorialmente Competente/ETC”.

Premesso che:

- C.B.B.O. S.r.l. è una società a totale capitale pubblico che gestisce mediante il modello di affidamento dell'in house providing i servizi a favore degli Enti Soci, tra cui la gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani ed igiene ambientale e l'applicazione, gestione, riscossione ed accertamento della tariffa dei rifiuti (TARI)
- il Comune di Barbariga è socio di CBBO e detiene una quota pari al% del capitale sociale;
- ciascun socio di CBBO è in grado di esercitare sulla società poteri di direzione e influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni societarie più rilevanti, mediante il controllo analogo congiunto esercitato da tutti i Soci e in virtù delle apposite previsioni dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, il Comune è l'ente competente ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, in quanto la Regione Lombardia ha scelto di non ricorrere al modello organizzativo per Ambiti Territoriali Ottimali;
- CBBO ha presentato al Comune di Barbariga una proposta di gestione del servizio di igiene urbana e ambientale nel territorio comunale, composta da schema di contratto di servizio, Disciplinare Tecnico e suoi allegati e un Piano Economico Finanziario asseverato;
- il Comune di Barbariga, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, ha deliberato, sulla base degli esiti della relazione ex articolo 14 del D. Lgs. n. 201/2022 ed ex Art. 17 del D. Lgs. 201/2022, di affidare il servizio di igiene urbana e ambientale a C.B.B.O. S.r.l. secondo il modulo in house providing;
- il presente contratto è redatto in conformità allo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, predisposto da ARERA (deliberazione 385/2023/R/RIF);

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrale e sostanziale del presente contratto di servizio, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni e normativa applicabile

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, anche: Autorità o ARERA) *ratione temporis* vigente e le seguenti principali definizioni:

- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Gestore o Soggetto gestore**, il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Nell'ambito del territorio di competenza, tale soggetto si identifica con CBBO;
- **Ente territorialmente competente o ETC** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente. In regione Lombardia, in assenza di modelli organizzativi d'ambito, ETC corrisponde al Comune/Ente Locale.
- **Carta della qualità** indica il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente. In particolare le attività si distinguono in:
 - **attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti**, comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
 - **attività di raccolta e trasporto**, comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;
 - **attività di spazzamento e lavaggio delle strade**, comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- **Metodo tariffario o Metodo tariffario rifiuti** è il metodo tariffario *ratione tempore* vigente approvato da ARERA per la determinazione dei corrispettivi massimi all'utenza;
- **Piano economico finanziario di affidamento (“PEFA”)** indica il piano economico finanziario di affidamento.
- **Autorità o ARERA** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge n. 481/1995, alla quale, a partire dal 2018, è demandata la regolazione e il controllo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, fissando standard nazionali di qualità, e definendo il metodo tariffario per determinarne i costi, nonché vigilando sulla sua corretta applicazione.

1.2 La principale normativa applicabile è la seguente:

- D. Lgs. n. 201/2022, in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- D. Lgs. n. 175/2016, in materia di gestione delle società a partecipazione pubblica;
- D. Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- D. Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale;
- D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza;
- Legge Regionale Lombardia n. 26/2003.

Al presente contratto si applicano altresì:

- le disposizioni contenute nei regolamenti comunali applicabili e inerenti al servizio di igiene urbana e ambientale;
- il Disciplinare Tecnico e il Piano Economico Finanziario di Affidamento e i relativi allegati;
- le deliberazioni emanate dall'ARERA inerenti al settore della gestione dei rifiuti e pertinenti alle attività oggetto del presente contratto;
- le disposizioni normative, regolamentari e amministrative, pro tempore vigenti e applicabili alle attività oggetto del presente contratto, in materia di riscossione dei tributi, destinati alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana e ambientale;
- i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato, di cui al DM 07 aprile 2025;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali
- le prescrizioni eventualmente impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dall'A.T.S. o da qualsiasi altro ente pubblico o autorità competente per materia e territorio.

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, CBBO si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

2.4 CBBO ha piena facoltà di utilizzare le forme, gli strumenti e i metodi organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per ottemperare agli impegni del presente contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 CBBO provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'in house providing, in adempimento alle deliberazioni del Comune n. del e n., nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nella gestione del Servizio, il Gestore è tenuto, in via esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) rispettare le previsioni/indicazioni del Contratto di servizio e del Disciplinare tecnico, compatibilmente con la disciplina normativa e regolatoria sopravvenuta;
- b) mantenere i requisiti del regime di affidamento in house providing, anche ove la normativa applicabile dovesse subire modifiche nel corso della durata del presente contratto;
- c) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione e regolazione, adeguandosi a tutte le successive modificazioni dei predetti atti;
- d) rispettare la Carta della qualità del servizio;
- e) osservare tutte le direttive di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dal Comune in ragione della sua attività istituzionale.

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato a CBBO mediante il presente contratto, richiamata la nomenclatura di cui alla regolamentazione ARERA e quanto indicato in precedenza, riguarda la gestione delle:

- attività di raccolta e trasporto;
- attività di spazzamento e lavaggio delle strade.

La gestione attiene all'insieme delle attività qui riportate in sintesi e dettagliate successivamente nell'Allegato Disciplinare Tecnico funzionale anche per le specifiche operative attinenti alle modalità di esecuzione:

- **Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti**, inerente prioritariamente la più ampia gestione della raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e nelle operazioni di trasbordo e trasporto presso autorizzati impianti di smaltimento a destino,

comprendendo in tal senso le adeguate attività accessorie e ausiliarie (gestione del Centro di Raccolta, gestione delle forniture per la raccolta, gestione di particolari servizi dedicati di raccolta sul territorio e/o occasionali e particolari, ecc.).

- **Spazzamento e lavaggio strade e pulizia/decoro del territorio**, inherente principalmente la più ampia gestione rifiuti al fine del mantenimento di un idoneo decoro urbano del territorio, attraverso le attività di spazzamento meccanico e manuale delle strade e delle aree pubbliche, anche attraverso lo svuotamento cestini portarifiuti dislocati sul territorio, la pulizia parchi ed aree verdi, la raccolta di rifiuti abbandonati, ecc.
- **Servizi amministrativi e di supporto**, correlati alle attività di cui sopra ed inherenti principalmente alla corretta gestione amministrativa dei rifiuti, alle attività di informazione e di sensibilizzazione all'educazione ambientale sui territori, al rispetto degli adempimenti informativi, di trasparenza e tracciabilità indicati dalla normativa di riferimento vigente e dall'Autorità di regolazione.

Costituiranno inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto.

Il Servizio dovrà essere gestito dal Gestore o anche da imprese dallo stesso individuate, in possesso dei necessari requisiti tecnici e autorizzativi, ferma restando salva la piena e solidale responsabilità del Gestore per il rispetto di quanto previsto dal presente contratto, conservando pertanto la titolarità dei servizi affidati, conformemente alla regolazione di ARERA ratione temporis vigente, al presente contratto e ai suoi allegati, nonché alle previsioni definite nell'ambito del controllo analogo congiunto esercitato dai soci, che costituisce presupposto giustificativo dell'affidamento in house.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Barbariga.

4.3 Qualora le Parti necessitino di "Attività esterne al perimetro regolato" del presente contratto (ancorché già previste, incluse e normate dal presente contratto) tali prestazioni, finalizzate principalmente a conseguire economie e/o recuperi di efficienza sul complesso delle attività, saranno regolate separatamente, individuando eventualmente ulteriori modalità di svolgimento, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti. Non saranno sottoposte alla rendicontazione dei costi così come prevista dalla regolazione ARERA protempore vigente e saranno formalizzate con adeguato scambio di corrispondenza, integrando di fatto il perimetro contrattuale.

4.4 Il Gestore può stipulare contratti con utenze non domestiche per la gestione di rifiuti, esterni al perimetro del Contratto di servizio nel rispetto dei limiti massimi di fatturato previsti dalla normativa ratione tempore vigente in materia di "in house providing".

4.5 Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 202, comma 5 del Decreto Ambiente, su richiesta del Comune o di altra autorità competente - laddove ciò risulti compatibile con la normativa pro tempore vigente - potrà eseguire lavori strumentali sempreché previsti dalla Pianificazione d'Ambito vigente, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari. Alla realizzazione dei lavori strumentali il Gestore potrà procedere direttamente, se in possesso delle qualificazioni necessarie, o affidarne la realizzazione a terzi in forza di procedure ad evidenza pubblica o comunque rispettose delle disposizioni di legge in vigore.

4.6 Il costo dei lavori strumentali sarà considerato ai fini dell'equilibrio della gestione ai sensi dei successivi Articoli 6 e seguenti.

4.7 Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali. La progettazione predisposta dal Gestore sarà inviata alle autorità competenti e al Comune per la relativa approvazione.

4.8 Con la stipula del presente contratto, il Comune delega il Gestore alla stipula delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera in conformità all'Accordo Quadro Nazionale ANCI-CONAI.

4.9 Il soggetto delegato sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al Consorzio di Filiera di volta in volta interessato, può cedere in tutto o in parte la propria delega ad uno o più soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi, salvo diverse indicazioni derivanti dal nuovo accordo ANCI-CONAI e relativi allegati tecnici.

Articolo 5

Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di 10 (dieci) anni e termina in data

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Durante il periodo di validità del contratto, il Comune si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi, in coerenza con quanto previsto dal Disciplinare. Alla scadenza naturale o in caso di cessazione anticipata del Contratto di servizio per qualsiasi causa e ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 152/2006, il Gestore – per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di individuazione del nuovo gestore - è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione della gestione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinati nel Contratto di servizio e fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel Contratto di servizio (fatto salvo il diritto al riequilibrio economico finanziario, sussistendo i presupposti dell'art. 10 del presente Contratto di servizio) potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla prosecuzione della gestione del Servizio.

Il Comune si obbliga ad avviare le procedure di affidamento almeno un anno prima della data di scadenza del Contratto di servizio o, in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, almeno sei mesi prima che la cessazione sia efficace (ove ciò sia possibile).

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

L'ammontare dei costi risultanti dall'applicazione del metodo tariffario pro tempore vigente, rivenienti anche dall'applicazione del listino prezzi per ogni anno di riferimento e soggetto agli eventuali adeguamenti ISTAT indice "FOI famiglie di operai e impiegati" base ottobre-ottobre, rappresenta, in ogni caso, il valore massimo del corrispettivo che può essere riconosciuto al Gestore, fatto salvo il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore stesso.

Le entrate tariffarie complessive determinate ai sensi del metodo tariffario, sono quindi considerate come valori massimi. Le parti potranno, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione,

applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi.

L'Ente Territorialmente Competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza tra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente. Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo possono essere effettuate su iniziativa delle Parti.

6.2 Il valore del canone contrattuale per l'anno sarà determinato in coerenza con i valori dei costi efficienti di CBBO, determinati applicando il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.3 Le Parti convengono che in relazione alla natura dell'affidamento in favore di società pluri partecipata in house, i criteri di sharing per la distribuzione dei ricavi provenienti dalla cessione dei materiali valorizzabili saranno determinati in coerenza con il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.4 I corrispettivi spettanti a CBBO, saranno quantificati in fase presuntiva sulla base del listino prezzi per l'anno di riferimento, potranno essere fatturati in:

- canoni bimensili anticipati, per le prestazioni "a corpo" (a titolo non esaustivo, per i servizi di raccolta sul territorio, spazzamento, gestione centro di raccolta, contributo agli oneri generali, ecc.);
- corrispettivi bimensili "a misura" (a titolo non esaustivo per i servizi a consumo per il trattamento/smaltimento dei rifiuti, i viaggi e i trasbordi da/per territorio/centro di raccolta agli impianti individuati, ecc.). In particolare i corrispettivi correlati alla più generale attività operativa di conferimento a destino di specifici rifiuti, saranno fissati, al netto di terze operazioni funzionali al conferimento medesimo in misura pari alle tariffe praticate dagli impianti individuati con costi determinati sulla base dei quantitativi di rifiuti per categoria merceologica avviati a trattamento e smaltimento, nel rispetto e nei limiti della eventuale regolazione tariffaria per l'accesso agli impianti prevista da ARERA;
- corrispettivi infraperiodali a conguaglio, per le attività residuali quali a titolo non esaustivo, le manutenzioni dedicate e straordinarie, le forniture e le relative consegne di materiale connesso alla raccolta dei rifiuti sul territorio e/o a favore delle utenze, i servizi spot, occasionali e dedicati, ecc.

Il conguaglio dei corrispettivi dovuti al gestore eventualmente derivante dalla differenza fra corrispettivi calcolati ai sensi del metodo tariffario vigenti e calcolo effettuato sulla base dei listini potrà essere regolato in misura proporzionale sui periodi residui sino al termine dell'affidamento, a seguito dell'approvazione del PEF tariffario da parte del Comune.

I proventi del Gestore derivanti dalla vendita dei rifiuti "recuperabili" (valorizzazione positiva) attraverso accordi con terzi operatori ovvero sistemi collettivi di compliance saranno riconosciuti al Comune, nella misura indicata nel PEF di competenza a compensazione dei costi complessivi per la gestione della frazione di riferimento e/o ai servizi connessi.

6.5 La liquidazione e il pagamento delle fatture emesse da CBBO saranno effettuati dal Comune mediante sistemi di transazione certificati. Il ritardato pagamento oltre 15 (quindici) giorni dalle scadenze previste potrà comportare l'applicazione degli interessi legali circa il periodo di mora.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante a CBBO e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste) riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- b) l'Ente Territorialmente Competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Ente Territorialmente Competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente Territorialmente Competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati. Ove successivamente intervenissero significative circostanze non previste e non

prevedibili tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verranno seguite pedissequamente le condizioni previste dai successivi articoli.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente Territorialmente Competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'Ente Territorialmente Competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente Territorialmente Competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrono gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata lo schema della Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto di variazioni relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

13.3 Le Parti danno atto che lo schema regolatorio del Comune di Barbariga, cui conseguono i corrispondenti obblighi di qualità contrattuale e tecnica che dovranno essere assicurati da CBBO, è attualmente individuato nello schema I – livello qualitativo minimo di cui all'art. 3.1 della Delibera ARERA 15/2022/R/rif (TQRIF) – come da Delibera di Giunta Comunale n. del

CBBO dovrà svolgere il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente impegnandosi a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, tali da assicurare l'obiettivo della piena attuazione dei principi della sostenibilità ambientale del servizio.

13.4 CBBO si impegna a mettere a disposizione del Comune, per tutta la durata dell'affidamento, un'apposita sezione del sito aziendale o di altro applicativo dedicato, in cui saranno rese disponibili le informazioni inerenti ai servizi (es. dati mensili rifiuti, dati per ORSO, MUD, razionalizzazione periodica partecipazioni, ecc).

13.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Carta della qualità del servizio dovrà essere conformata, ove non conforme, alle prescrizioni e ai criteri introdotti da ARERA in materia di regolazione della qualità e della trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF e TITR), di efficienza e qualità della raccolta differenziata nonché di affidabilità degli impianti di trattamento (Del. n. 387/2023 e Del. n. 389/2023), così come ad ogni altra prescrizione regolatoria sopravvenuta, compresi i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)" del 07 Aprile 2025 in vigore dal 18 Giugno 2025 nei termini e nelle modalità specificate nel disciplinare tecnico allegato al presente contratto, nonché ad eventuali modifiche a tali criteri da parte delle Autorità competenti nel corso dell'affidamento.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi del Comune

14.1 Il Comune è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi di CBBO

15.1 CBBO è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente Territorialmente Competente;

- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto ed impegnarsi al più ampio rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) sulla gestione rifiuti di cui al D.M. 07/04/2025;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente Territorialmente Competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente Territorialmente Competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente Territorialmente Competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente Territorialmente Competente;
- g) restituire all'Ente Territorialmente Competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) in relazione alla natura del rapporto tra le Parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo il modello dell'in house providing, le Parti concordano di prescindere dal prestare le garanzie fidejussorie e le cauzioni a carico di CBBO;
- i) analogamente, in conformità a quanto disposto dall'art. 54, comma 8, del Regolamento Generale della Contabilità dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune esonera CBBO, per tutta la durata del contratto dal prestare cauzioni;
- j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore, su richiesta del Comune, predisponde con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio, da trasmettere al Comune entro 30 giorni dalla data stabilita per la compilazione del MUD di riferimento dell'esercizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore, su richiesta del Comune, provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Anche in considerazione dell'in house providing e del controllo analogo congiunto che il Comune esercita su CBBO, il Comune stesso può verificare in ogni momento l'elenco dei beni funzionali al servizio regolato dal presente contratto. Analogamente, in sede di approvazione del bilancio annuale societario, il Comune potrà visionare i dettagli relativi ai beni strumentali, così come descritti nei documenti obbligatori riferiti al predetto bilancio, anche al fine di verificare che i valori annuali siano coerenti con gli investimenti realizzati nell'anno oggetto di rendicontazione al Comune.

Articolo 17

Programma di controlli

17.1 Il Comune predisponde annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

L'eventuale contestazione proveniente dagli uffici del Comune dovrà essere tassativamente formalizzata entro 72 (settantadue) ore dall'evento che determina l'inadempienza, fatti salvi i casi in cui la contestazione sia riferita ad eventi e/o inadempimenti che esulano dalla gestione dei servizi ordinari.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali (fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente) che si riportano a titolo non esaustivo:

- personale o automezzo in servizio privo di identificazione – per giorno € 20,00;
- mancata pulizia superficiale pubblica di conferimento rifiuti urbane da parte di utenza – per punto di esposizione € 30,00;
- danneggiamento per mancata cura, durante l'esecuzione dei servizi, di contenitori di proprietà dell'utenza € 30,00;
- mancato riposizionamento dei contenitori nel punto di conferimento dopo la vuotatura degli stessi € 30,00;
- mancata manutenzione, pulizia o riverniciatura automezzi – per mezzo e per giorno € 100,00;
- automezzo in servizio con sistema di rilevamento satellitare non funzionante – per mezzo e per giorno € 60,00;
- mancato effettuazione di un servizio di spazzamento meccanizzato – per giorno di ritardo € 500,00;
- mancato effettuazione di un servizio di raccolta domiciliare – per giorno di ritardo € 800,00;
- mancato svuotamento di container o platea presso il Centro di Raccolta tale da non consentire il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza – per giorno di ritardo € 100,00;
- mancato ritiro di una frazione di rifiuti urbani – per utenza e per giorno di ritardo € 60,00;
- comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei confronti dell'utente € 200,00;
- mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata € 200,00.

Alla seconda contestazione per inottemperanza delle disposizioni contrattuali, le penali verranno applicate in misura doppia.

L'applicazione delle penali avverrà tramite formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale il Gestore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione che potrà essere inviata anche tramite e-mail.

In caso di conferma dell'applicazione della penale, il Comune potrà, a sua scelta, richiede il pagamento delle penali tramite emissione di specifica fatturazione entro il mese successivo a quello in cui si è concluso il predetto procedimento di contraddittorio oppure dedurre l'ammontare dal corrispettivo contrattuale dovuto al Gestore.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 L'Ente Territorialmente Competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.2, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

20.1 Il Comune è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo

espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Il Comune potrà altresì risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi dei seguenti casi:

- mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi violazioni da parte di C.B.B.O. S.r.l., nell'ambito delle attività di propria competenza, alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi affidati per oltre 10 giorni di calendario;
- cessazione, cessione o fallimento di C.B.B.O. S.r.l.;
- revoca o decadenza delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dei servizi;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza da parte di C.B.B.O. S.r.l. del piano della sicurezza dei lavoratori;
- inosservanza dei CCNL, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente;
- violazione della normativa nazionale antimafia, anche in seguito all'affidamento a terzi delle attività.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà notificato via PEC a C.B.B.O. S.r.l., che avrà 30 giorni di tempo per rappresentare le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non fossero ritenute sufficienti, la risoluzione del contratto potrà essere deliberata dall'ETC con apposito provvedimento dei rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo.

Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, il Gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto.

È fatto salvo il diritto al valore di indennizzo per il trasferimento dei beni al Gestore subentrante.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente Territorialmente Competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente Territorialmente Competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente Territorialmente Competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente Territorialmente Competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente Territorialmente Competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente Territorialmente Competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice Civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente Territorialmente Competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente Territorialmente Competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Territorialmente Competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.

22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

- ritardata messa a disposizione da parte del Gestore dei dati e delle informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento per il subentro: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardata consegna dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore: € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- incompleta trasmissione al Comune delle informazioni o dei dati necessari all'affidamento: € 3.000,00, oltre all'obbligo di adempire a quanto richiesto;
- mancata cessione da parte del Gestore uscente al Gestore subentrante dei beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio: penale pari al 10% del valore dei beni strumentali e loro pertinenze.

Articolo 23

Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 Fatto salvo l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati in base alle norme di legge, in relazione alla natura del rapporto tra le Parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo il modello dell'in house providing, le Parti concordano, in deroga a quanto previsto dallo schema tipo di contratto di servizio allegato alla Delibera ARERA 385/2023/R/rif, di prescindere dalla presentazione di garanzie fidejussorie e di cauzioni a carico di CBBO.

Articolo 25

Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere idonee polizze assicurative, con massimali commisurati all'esercizio dei servizi per:

- Responsabilità Civile verso Terzi;
- protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali;
- i mezzi adibiti alla raccolta, anche tenendo conto del valore commerciale degli stessi.

Articolo 26

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse. A titolo esemplificativo, previa quindi l'opportuna condivisione, sarà possibile modificare/integrare le frequenze di raccolta dei rifiuti porta a porta, di spazzamento, di gestione del Centro di Raccolta, ecc.

26.3 Tutte le modifiche del contratto di servizio, di contenute entità operativa ed economica dovranno essere formalizzate per iscritto ed espressamente approvate e determineranno in ogni caso l'integrazione degli allegati al contratto.

Articolo 27

Foro Competente

27.1 Per controversie che dovessero insorgere tra il Comune e CBBO, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, se non definibili per via bonaria, saranno affidate all'autorità giudiziaria ordinaria competente individuata dalle parti nel Foro di Brescia.

Resta inteso che il presente contratto dovrà continuare ad avere esecuzione anche in pendenza di qualsiasi procedimento giudiziario. Nessun pagamento dall'una all'altra parte dovrà essere sospeso in pendenza del procedimento giudiziario.

Articolo 28

Trattamento dei dati

28.1 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (DGPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa CBBO che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il

Comune di Barbariga e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

CBBO dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati con l'obbligo di garantirne la massima riservatezza.

Le notizie, comunque, di cui il personale di CBBO, in dipendenza del servizio, viene a conoscenza non devono essere comunicate o divulgare a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

CBBO dovrà designare il responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone il nominativo e le eventuali variazioni al Comune.

Articolo 29

Norme transitorie

29.1 Gli allegati si intendono integralmente richiamati e trascritti e sono pertanto pienamente vincolanti per le Parti come sopra costituite. Per quanto non previsto negli stessi e/o nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge.

29.2 In riferimento a quanto previsto dall'art. 17 del R.D. 2440/1923 per gli affidamenti a trattativa privata, ossia senza gara, è previsto anche l'utilizzo della scrittura privata.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986); inoltre, non è soggetta ai diritti di cui alla Legge 604/1962 in quanto atto non contemplato nei casi elencati nella tabella D allegata a tale Legge, ma riferito a servizi pubblici e al D.P.R. n. 465 del 04 dicembre 1997.

Articolo 30

Allegati

30.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione del Comune n. del (scelta della forma di gestione e affidamento del servizio);
- b) Schema Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- d) Disciplinare Tecnico.